

COMUNE DI CODOGNO

Provincia di Lodi

CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE COMUNEMENTE DENOMINATO

"CAMPUS ASSIGECO"

(GIA' AREA EX AREA MATTATOIO)

A "U.C.C. S.R.L. SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA"

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2021, N. 38

*periodo xx maggio 2026 - xx xxx 2046*

Il giorno XXXX del mese di XXXX dell'anno 2026 (duemilaventisei) nel Palazzo Municipale

TRA

il **COMUNE DI CODOGNO** con sede in Codogno - Via Vittorio Emanuele, 4 - Codice Fiscale 02031600154, rappresentato dal Responsabile *pro tempore* del Settore Tecnico XXXXXX, nel prosieguo denominato "Concedente"

E

La società "**U.C.C. S.R.L. SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA**" con sede in Casalpusterlengo, Via Bernardinelli n. 11, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi e codice fiscale 03617290964, rappresentata dal suo Presidente CURIONI GIOVANNI FRANCESCO, nato a Casalpusterlengo il 5 dicembre 1950, domiciliato per la carica in Casalpusterlengo, Via Bernardinelli 11, C.F. CRN GNN 50T05 B910P, nel prosieguo denominata "Concessionario"

## PREMESSO

1. che il Comune di Codogno è proprietario dell'impianto sportivo denominato "Campus Assigeco" (storicamente identificato come "Ex Mattatoio"), sito in Codogno, via Papa Giovanni XXIII n. 44, facente parte del patrimonio indisponibile comunale ai sensi dell'articolo 828 c.c.;
2. che l'area è catastalmente identificata al Foglio 22, Mappali 27, 76 e 627 e descritta nella planimetria allegata sub lett. "A";
3. che sulla predetta area era stato originariamente costituito un diritto di superficie finalizzato alla costruzione del "Palacampus", regolato dall'atto a rogito del Notaio Donato Rubinetti in data 30 gennaio 2004 (Rep. n. 39097 - Fascicolo n. 9219);
4. che il suddetto diritto di superficie risulta, alla data odierna, estinto per decorrenza del termine, con conseguente consolidamento della piena proprietà delle strutture in capo al Comune di Codogno per il principio dell'accessione;
5. che l'impianto è stato oggetto di precedenti rapporti contrattuali di locazione con la Società "U.C.C. S.R.L. SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA", sulla base della convenzione del 20 luglio 2001 e successivi atti integrativi (31 agosto 2002, 18 aprile 2003 e 12 febbraio 2004), rapporti da intendersi integralmente scaduti e privi di efficacia;
6. che le parti intendono ora regolare l'utilizzo dell'impianto mediante il presente atto di concessione ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, per il periodo dal **xx maggio 2026 al xx xx 2046**;
7. che, ai sensi dell'articolo 5 del proprio Statuto, la Società "U.C.C. S.R.L. SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA" non persegue fini di lucro e ha per oggetto l'organizzazione e la

gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alla disciplina della pallacanestro, nonché la promozione di attività agonistiche e didattiche ad essa collegate, operando nel pieno rispetto delle norme e delle direttive della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e del CONI;

8. che il Concessionario ha presentato la documentazione tecnica ed economica prevista dall'articolo 5 del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, comprensiva del progetto di gestione e del relativo piano economico-finanziario, finalizzata alla riqualificazione e gestione dell'impianto;
9. che la proposta gestionale prevede la configurazione dell'impianto come "campus sportivo", all'interno del quale i servizi di ristorazione, somministrazione, foresteria e medicina sportiva e preventiva non costituiscono attività commerciali autonome con fini di lucro, bensì servizi strumentali, accessori e complementari alla pratica sportiva e alla missione sociale del Concessionario;
10. che tali servizi sono finalizzati esclusivamente all'assistenza e al benessere degli atleti, delle delegazioni sportive e dell'utenza, nonché al sostegno economico-gestionale dell'impianto, garantendo l'autofinanziamento della missione istituzionale dell'Associazione senza finalità speculative;
11. che la presenza di un presidio di medicina sportiva e preventiva all'interno del Campus risponde all'obiettivo di garantire la tutela della salute degli atleti e della cittadinanza, consolidando la funzione dell'impianto quale centro di riferimento per lo sport protetto e l'inclusione sociale;
12. che con deliberazione di Consiglio Comunale n. XX del XXXX, l'Amministrazione ha riconosciuto l'interesse pubblico della proposta presentata, valutandone la conformità agli

obiettivi istituzionali di promozione della pratica sportiva e di valorizzazione del patrimonio comunale;

13. che, con il medesimo provvedimento, il Comune ha approvato l'affidamento diretto della gestione dell'impianto sportivo "Campus Assigeco" alla società "U.C.C. S.R.L. SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA" per la durata di anni 20 (venti), alle condizioni riportate nel presente schema di atto di concessione;
14. che la presente concessione viene disposta a titolo gratuito in considerazione del piano di investimenti e della valenza sociale delle attività, così come asseverato nel PEF;
15. che il Concessionario, al fine di garantire l'equilibrio della concessione e la valorizzazione del bene pubblico, assume su di sé l'alea relativa agli oneri manutentivi ordinari e straordinari, nei termini di cui all'art. 11, anche oltre le risultanze del piano economico-finanziario, garantendo la disponibilità di risorse proprie per la perfetta conservazione dell'impianto.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono e stipulano quanto segue:

## **ARTICOLO 1**

### OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Il Comune di Codogno (Concedente) affida, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D. Lgs. 38 del 2021, alla società "U.C.C. S.R.L. SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA" (Concessionario), che accetta, la gestione dell'impianto sportivo denominato "Campus Assigeco" (già area Ex Mattatoio) sito in via Papa Giovanni XXIII n. 44, come identificato nella planimetria allegata (Allegato A). La concessione comprende l'uso del suolo, delle strutture esistenti, delle attrezzature e delle pertinenze. L'affidamento è subordinato

all'esecuzione degli interventi di riqualificazione approvati dal Consiglio Comunale con atto n. XX del XXXXX che, seppur non materialmente allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale. Le parti danno atto che lo stato di consistenza degli immobili concessi in uso, l'arredo e le attrezzature a servizio delle attività svolte all'interno dell'impianto sportivo, oggetto di contratto, sono esattamente descritti in apposito verbale di consegna (Prot. n. XXXX del XXX), sottoscritto prima della stipula della presente convenzione.

## **ARTICOLO 2**

### **FINALITÀ E MODALITÀ DI GESTIONE**

1. Gli impianti oggetto della presente convenzione sono concessi per lo svolgimento di attività sportive agonistiche, amatoriali, ricreative, motorio-terapeutiche e per tutte le attività correlate al benessere psicofisico della persona, nel rigoroso rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e sanità.
2. Il Concessionario assume l'obbligo della custodia, pulizia, sorveglianza e manutenzione di tutte le strutture, attrezzature e pertinenze, comprese le opere a verde e le alberature presenti. Si impegna, altresì, all'attuazione delle iniziative a favore della popolazione giovanile e delle categorie fragili, in conformità al Progetto Sociale Integrato presentato e approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. XXXX del XXXX.
3. La finalità essenziale della concessione risiede nella valorizzazione dell'impianto quale presidio territoriale di sport, salute e istruzione, atto a generare inclusione sociale e prevenzione sanitaria, garantendo al contempo la valorizzazione del patrimonio pubblico mediante il perseguimento della sostenibilità energetica e ambientale.
4. La gestione non potrà essere destinata a finalità diverse da quelle pattuite; eventuali usi temporanei per attività extra-sportive o eventi eccezionali dovranno essere preventivamente e formalmente autorizzati per iscritto dal Comune Concedente.
5. Il Concessionario garantisce l'impiego di personale qualificato, in possesso dei titoli previsti dalla legge (con particolare riferimento alla presenza di laureati in Scienze Motorie

o istruttori qualificati ove richiesto), assicurando un ambiente idoneo alla corretta pratica sportiva e alla tutela degli utenti.

6. Il personale impiegato dovrà operare nel rispetto della dignità e della riservatezza degli utenti, garantendo un comportamento improntato alla correttezza professionale e al decoro.
7. Il Concessionario si impegna a promuovere presso l'utenza una cultura del rispetto degli ambienti e del risparmio delle risorse idriche ed energetiche, adottando misure di sensibilizzazione e monitoraggio dei consumi.
8. La gestione dovrà essere improntata a criteri di efficacia, efficienza e trasparenza, garantendo la massima flessibilità operativa per rispondere alle esigenze dell'utenza e dell'Amministrazione.
9. Nell'erogazione del servizio e nell'accesso alle attività, il Concessionario ha l'obbligo di agire secondo criteri di obiettività, equità e non discriminazione.

### **ARTICOLO 3**

#### **INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE**

1. Il Concessionario si impegna a eseguire gli interventi di riqualificazione edilizia, energetica e impiantistica descritti nel progetto approvato con deliberazione di C.C. n. XXX del XXXXX, a propria cura e spese, entro il 31 marzo 2027. Le parti danno atto che, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e del Comunicato del Presidente ANAC n. 4 dell'11 marzo 2026, i suddetti interventi si configurano come opera pubblica per destinazione, insistendo su un bene del patrimonio indisponibile dell'Ente e soddisfacendo un interesse della collettività.
2. In forza di tale qualificazione, l'intervento sarà inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici del Comune di Codogno (annualità 2026) come opera finanziata con apporto di capitale privato. Il Concessionario ha l'obbligo di presentare, entro 60 giorni dalla firma della presente, il progetto esecutivo dell'intervento, redatto in conformità ai livelli di progettazione previsti dal D.Lgs. 36/2023.
3. Il progetto esecutivo presentato sarà sottoposto a procedura di verifica e validazione ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 36/2023. La validazione sarà effettuata dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) del Comune di Codogno o da soggetto esterno incaricato

dall'Ente, con oneri a carico del Concessionario. L'inizio dei lavori è tassativamente subordinato all'avvenuta validazione e alla conseguente formale approvazione del progetto esecutivo da parte del Settore Tecnico comunale.

4. Il Concessionario ha l'obbligo di acquisire, a propria cura, onere e responsabilità, tutte le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e i titoli abilitativi necessari per l'esecuzione dei lavori. Resta inteso che l'approvazione del progetto in sede di Conferenza di Servizi, se indetta dall'Ente, assorbirà ogni titolo edilizio ordinario, ferma restando la responsabilità del Concessionario per l'acquisizione delle autorizzazioni specialistiche (es. fotovoltaico, pareri sanitari, prevenzione incendi).
5. Il Concessionario assume la funzione di Responsabile dei Lavori e di Committente ai fini della sicurezza (D.Lgs. 81/08), sollevando il Comune da ogni responsabilità in merito al cantiere. Per l'affidamento dei lavori, il Concessionario opera come stazione appaltante privata ma ha l'obbligo di agire nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione previsti dal Codice dei Contratti Pubblici. Prima dell'avvio del cantiere, il Concessionario dovrà trasmettere all'Ente la documentazione comprovante l'avvenuta verifica del possesso dei requisiti di ordine generale (artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023) in capo all'impresa esecutrice selezionata.
6. Il Comune si riserva l'esercizio del potere di alta vigilanza e il controllo tecnico-amministrativo sull'esecuzione degli interventi, mediante sopralluoghi di tecnici incaricati, richieste documentali e verifiche in corso d'opera.
7. La spesa complessiva prevista per gli interventi è stimata in € 550.000,00. Il Concessionario dichiara di aver verificato la congruità economica degli elaborati progettuali rispetto ai costi reali di mercato, assumendosi ogni rischio derivante da discrepanze o rincari. Resta espressamente convenuto che l'eventuale aumento dei costi rimarrà a totale ed esclusivo carico del Concessionario. Qualora si verificassero economie di spesa, le relative somme dovranno essere reinvestite in ulteriori migliorie sull'impianto, previa autorizzazione scritta dell'Ente.
8. Qualsiasi variante sostanziale al progetto deve essere preventivamente approvata dal Comune previa nuova validazione. Tutte le opere, migliorie e addizioni realizzate rimarranno acquisite al patrimonio comunale al termine della concessione, senza diritto a indennizzi o rimborsi.

9. Oltre agli interventi di riqualificazione iniziale, restano a carico del Concessionario tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari a mantenere l'impianto in perfetta efficienza per l'intera durata della convenzione, nei termini di cui all'art. 11.
10. Al termine dei lavori, il Concessionario dovrà procedere al collaudo delle opere (o certificato di regolare esecuzione). Gli oneri del collaudo sono a carico del Concessionario; il tecnico collaudatore sarà individuato e nominato dall'Ente per garantire l'imparzialità della verifica.
11. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi relativi alla realizzazione delle opere, il Concessionario presta una fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al 100% del quadro economico di progetto. La garanzia, prestata secondo le forme dell'articolo 106 comma 3 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 dovrà prevedere:
  - a. La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  - b. La rinuncia all'eccezione di cui articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
  - c. L'operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Codogno.
12. Entro 12 mesi dal completamento dei lavori, il Concessionario è tenuto a presentare una Relazione di Impatto e Beneficio, che attesti il raggiungimento degli obiettivi dichiarati nel progetto, con particolare riferimento a:
  - a. riduzione del consumo di gas metano e abbattimento delle emissioni di CO<sub>2</sub>;
  - b. produzione di energia rinnovabile superiore ai consumi del complesso;
  - c. riduzione dei costi energetici complessivi;
  - d. standard di confort e sicurezza degli spazi;
  - e. incremento della qualità dei servizi sportivi e sociali erogati;
  - f. rafforzamento dell'immagine del Comune di Codogno come Ente attento a salute, sostenibilità e sport.

#### **ARTICOLO 4**

##### **DURATA DELLA CONVENZIONE E DECADENZA**

1. La presente convenzione ha una durata di anni 20 (venti) con decorrenza dal **xx maggio 2026** e scadenza naturale il **XX XXXX 2046**.
2. Alla scadenza del termine finale, il rapporto concessorio cesserà di produrre ogni effetto, senza necessità di alcuna disdetta o comunicazione formale da parte del Concedente. Le parti convengono espressamente che la presente concessione non è soggetta a rinnovo automatico, né a proroga tacita. Qualsiasi ulteriore occupazione o utilizzo dell'impianto oltre il termine sopra stabilito sarà considerato abusivo.
3. La perdita dei requisiti soggettivi (statutari, di onorabilità o di iscrizione ai registri previsti per le SSD/ASD) richiesti dalla normativa vigente o dal progetto di gestione comporta la decadenza automatica della concessione. In tal caso, il Comune procederà all'incameramento delle garanzie prestate, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Al termine del periodo di concessione, tutti i beni mobili e immobili facenti parte dell'impianto, comprese le migliorie e le addizioni realizzate dal Concessionario, rientreranno nella piena e libera disponibilità del Comune di Codogno, in buono stato di manutenzione e conservazione, senza che il Concessionario possa vantare alcun diritto, indennizzo o rimborso.

#### **ARTICOLO 5**

##### **CANONE, UTENZE E DIVIETO DI CONTRIBUTI PUBBLICI**

1. L'affidamento della gestione dell'impianto avviene a titolo gratuito, senza corresponsione di alcun canone concessorio in favore del Comune di Codogno, in considerazione dei seguenti elementi che garantiscono l'equilibrio contrattuale:

- a. dell'elevato interesse pubblico riconosciuto alla proposta di riqualificazione e gestione, riconosciuto con deliberazione di Consiglio Comunale n. XXX del XXXXXX;
  - b. dell'assunzione integrale, in capo al Concessionario per l'intera durata del rapporto e a proprie esclusive spese, degli interventi di riqualificazione, custodia e pulizia, nonché di tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nei termini di cui all'art. 11, da intendersi quale onere a totale rischio del Concessionario indipendentemente dalle previsioni del PEF;
  - c. dell'obbligo del Concessionario di provvedere al pagamento di tutte le utenze passive (acqua, energia elettrica, gas, rifiuti e ogni altro servizio a rete), presenti e future. Il Concessionario dichiara che le utenze sono allo stato attuale già intestate a proprio nome e si impegna a mantenerne la titolarità per tutta la durata della convenzione, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità per morosità o inadempimenti verso i gestori;
2. Il Concessionario, con la sottoscrizione della presente convenzione, rinuncia espressamente e incondizionatamente a richiedere o percepire ogni forma di contributo economico, sussidio o ristoro, comunque denominato, che nel periodo di durata della concessione dovesse essere erogato dal Comune di Codogno in favore di associazioni o società sportive per la gestione di impianti o l'esercizio dell'attività agonistica. Resta ferma la possibilità per il Concessionario di accedere a contributi, finanziamenti o agevolazioni erogati da enti terzi (Regione, Stato, Unione Europea, Sport e Salute S.p.A., ecc.), purché ciò non comporti oneri di cofinanziamento o garanzia a carico del Comune di Codogno.
  3. Il Concessionario prende atto che il Piano Economico Finanziario (PEF) allegato, sebbene asseverato, evidenzia un disavanzo d'esercizio strutturale riconducibile ai costi

dell'attività agonistica. Il Concessionario si impegna formalmente a garantire l'integrale copertura di tali perdite mediante risorse proprie, sponsorizzazioni o apporti dei soci, garantendo in ogni momento la continuità della gestione dell'impianto e l'integrale assolvimento degli oneri manutentivi e di riqualificazione. Le risultanze negative del PEF non potranno in nessun caso essere invocate quale presupposto per richiedere al Comune di Codogno contributi, indennizzi o revisioni dell'equilibrio contrattuale. La permanenza di un flusso di cassa (PFN) idoneo a garantire l'esecuzione dei lavori e delle manutenzioni è condizione essenziale per la prosecuzione della concessione.

## **ARTICOLO 6**

### **GARANZIA PER LA CORRETTA GESTIONE DELL'IMPIANTO**

1. Oltre alla garanzia prevista dall'Articolo 3, comma 9 per la corretta esecuzione dei lavori, il Concessionario si obbliga a presentare, entro il 30 giugno 2026, una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa "a prima richiesta", per un importo pari a € 10.000,00 (diecimila/00). Tale garanzia dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata del rapporto contrattuale, mediante rinnovo annuale o polizza pluriennale, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni gestionali, con particolare riferimento a:
  - a. Esecuzione costante della manutenzione ordinaria e straordinaria, nei termini di cui all'art.11;
  - b. Pulizia, custodia, sorveglianza e garanzia di accessibilità dell'impianto;
  - c. Regolare mantenimento delle coperture assicurative obbligatorie;
  - d. Rispetto del progetto sociale, degli standard qualitativi e delle condizioni di fruizione pattuite.

2. Il Comune ha il diritto di escutere, in tutto o in parte, la predetta garanzia nei seguenti casi:
  - a. Violazioni gravi o reiterate degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
  - b. Interruzione ingiustificata del servizio o chiusura dell'impianto non concordata;
  - c. Danni arrecati all'impianto e non ripristinati entro i termini assegnati dall'Ente;
  - d. Risoluzione anticipata della concessione per fatto e colpa del Concessionario;
  - e. Mancato pagamento di eventuali penali comminate dall'Amministrazione.
3. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di incameramento parziale o per l'applicazione di penali, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro della somma originaria entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta formale dell'Amministrazione. La mancata ricostituzione della garanzia entro tale termine costituisce clausola risolutiva espressa e comporterà la revoca della concessione.
4. Lo svincolo della garanzia avverrà alla scadenza naturale del rapporto, previa verifica da parte dei tecnici comunali dell'integrale adempimento degli obblighi contrattuali e della riconsegna dell'impianto in perfetto stato di manutenzione.

## **ARTICOLO 7**

### RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario è responsabile, ai sensi di legge, di ogni evento o attività che si verifichi all'interno delle strutture concesse e ne risponde direttamente con il risarcimento dei danni. Il Concessionario esonera e manleva espressamente il Comune di Codogno da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che potessero derivare a cose e/o persone dall'utilizzo, da incuria, da omessa o cattiva sorveglianza e dalla mancata osservanza della normativa vigente in tema di sicurezza degli impianti sportivi.
2. Il Concessionario è tenuto a stipulare, presso primaria compagnia assicurativa, oltre alle coperture obbligatorie previste per legge in favore del proprio personale, una polizza di

assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso Prestatori di Lavoro (RCO).

3. Il contratto assicurativo dovrà espressamente includere:
  - a. i rischi derivanti dall'esercizio di tutti gli impianti e attrezzature, compresa la responsabilità per l'organizzazione di manifestazioni, gare e attività didattiche;
  - b. la responsabilità civile "personale" di tutti i collaboratori, dipendenti, lavoratori sportivi, volontari, tirocinanti e stagisti operanti a qualsiasi titolo per il Concessionario;
  - c. i danni provocati alle strutture e alle pertinenze mobili di proprietà comunale ricevute in consegna;
  - d. i danni derivanti al Comune di Codogno (LO) o a terzi da incendio di cose del Concessionario o dallo stesso detenute.
4. I massimali minimi richiesti sono i seguenti:
  - RCT: € 10.000.000,00 per sinistro, con sotto limiti non inferiori a € 1.500.000,00 per danni a persona e € 500.000,00 per danni a cose e/o animali;
  - RCO: € 1.500.000,00 per ogni infortunato, con estensione alle malattie professionali e al danno biologico.
5. La polizza dovrà essere stipulata nella forma *"loss occurrence"* (insorgenza del danno), garantendo la copertura per i fatti accaduti durante il periodo di validità della polizza, indipendentemente dal momento della richiesta di risarcimento.
6. Il Concessionario deve altresì provvedere alla stipula di una polizza assicurativa con adeguato massimale a copertura di tutti i danni ai beni (All Risks), che includa:
  - a. Incendio e Garanzie Accessorie: comprendente eventi atmosferici, allagamenti, atti vandalici o dolosi;

- b. Furto e Rapina: per attrezzature e beni mobili, propri o del Comune, presenti nella struttura.
7. In tali polizze deve essere inserita la clausola di rinuncia alla rivalsa della Società Assicuratrice nei confronti del Comune di Codogno.
  8. Le polizze devono contenere una clausola che preveda l'obbligo per l'Assicuratore di comunicare al Comune l'eventuale sospensione o risoluzione del contratto per mancato pagamento dei premi. Il venir meno delle coperture costituisce causa di decadenza immediata della concessione.
  9. Il Concessionario assume il ruolo di "Titolare dell'attività" e "Gestore della sicurezza", obbligandosi a garantire la sicurezza e l'integrità dei luoghi durante ogni forma di impiego della struttura.
  10. La stipula del contratto di affidamento della gestione è subordinata alla consegna al Comune di copia delle polizze di cui sopra.

## **ARTICOLO 8**

### **OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Prima dell'inizio della concessione, sarà redatto un verbale di consistenza in contraddittorio tra i tecnici comunali e il Concessionario, relativo allo stato degli immobili, degli impianti e delle attrezzature. Il Concessionario accetta l'impianto nello stato di fatto risultante dal verbale, senza riserva alcuna.
2. Il Concessionario dovrà garantire:
  - a. La piena funzionalità, custodia, sorveglianza e sicurezza degli impianti sportivi e tecnologici, nel rispetto di tutte le normative vigenti;

- b. La gestione e l'utilizzo con la cura necessaria di locali e materiali, che dovranno essere restituiti al termine della gestione nelle medesime condizioni iniziali, fatta salva la naturale vetustà; il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti, resta a carico del Concessionario, al quale compete la responsabilità della conservazione e della custodia dei beni per tutta la durata del contratto;
  - c. L'utilizzo diligente di locali e materiali, con l'obbligo di riconsegna nelle medesime condizioni iniziali, salvo il normale deperimento d'uso. Il rischio di furto, smarrimento o danneggiamento dei beni (comunali o propri) resta a carico esclusivo del Concessionario;
  - d. La costante vigilanza sulle attività degli utenti presenti nella struttura;
  - e. La pulizia quotidiana di tutti gli spazi (interni ed esterni) con livelli di igiene e sanificazione idonei;
  - f. gli interventi manutentivi e di conservazione delle alberature e del verde , compresi potature e disinfestazione
  - g. Le operazioni di sgombero neve e trattamento antigelo all'interno del perimetro dell'impianto e sugli accessi;
  - h. Il servizio di primo soccorso, mantenendo gratuitamente a disposizione degli utenti i presidi sanitari e le attrezzature (es. DAE) previsti dalla normativa.;
3. Modifiche e migliorie:
- a. È fatto divieto al Concessionario di eseguire modifiche strutturali, nuove costruzioni, piantumazioni o recinzioni senza la preventiva autorizzazione formale dell'Amministrazione.
  - b. Eventuali modifiche migliorative, se autorizzate per iscritto, saranno realizzate a cura e spese del Concessionario, previa acquisizione dei necessari titoli abilitativi;

- c. Tutte le migliorie e addizioni (autorizzate o meno) diverranno di proprietà comunale al termine della concessione, senza che il Concessionario possa vantare indennità, compensi o rimborsi di alcun genere.
4. Il Concessionario subentra, per quanto di propria competenza e ai sensi di legge, nella titolarità di abilitazioni e certificazioni già avviate, assumendo i connessi oneri e doveri tecnici ed economici per il loro mantenimento o rinnovo.
  5. Il Concessionario assume la responsabilità degli adempimenti in materia di prevenzione incendi, avvalendosi di professionisti abilitati. Il Comune si impegna a fornire la documentazione tecnica in suo possesso.
  6. Come già stabilito all'Articolo 5, il Concessionario mantiene l'intestazione a proprio nome di tutte le utenze (acqua, luce, gas, dati) e provvede direttamente al pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) e di ogni altro onere fiscale derivante dalla detenzione dell'immobile.
  7. La gestione dell'impianto è esercitata a completo rischio e pericolo del Concessionario. L'alea economico-finanziaria legata ai costi di gestione e alla realizzazione degli interventi di riqualificazione resta integralmente in capo a quest'ultimo.
  8. In coerenza con il "Progetto sociale integrato" approvato, il Concessionario dovrà presentare all'Amministrazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione descrittiva delle attività svolte nell'anno precedente, documentando l'impatto sociale, sportivo e territoriale del servizio reso alla comunità.

## **ARTICOLO 9**

### **TARIFFE E SERVIZI ACCESSORI**

1. Trattandosi di impianto ad uso prevalente per la disciplina della pallacanestro, le tariffe per l'utenza sportiva continuativa sono identificate nelle quote di iscrizione ai corsi e nelle quote associative stabilite annualmente dal Concessionario.
2. Il Concessionario può consentire l'utilizzo della struttura anche ad utenza esterna per la pratica della pallacanestro amatoriale, compatibilmente con la programmazione agonistica e didattica. Le tariffe per l'affitto orario dei campi dovranno essere comunicate all'Amministrazione Comunale e prevedere agevolazioni per i residenti nel Comune di Codogno.
3. Le attività di ristorazione e di foresteria (mini alloggi) presenti nel complesso sono gestite dal Concessionario in via accessoria e strumentale alle finalità sportive. Le tariffe applicate per tali servizi devono essere conformi ai prezzi di mercato e prevedere agevolazioni per gli atleti tesserati e le loro famiglie. Il Concessionario si impegna a garantire l'accesso ai servizi di ristorazione a prezzi convenzionati per le associazioni del territorio in occasione di eventi patrocinati dal Comune.
4. I servizi di medicina sportiva e preventiva erogati all'interno dell'impianto devono essere svolti nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. Il Concessionario si impegna a riservare ai residenti nel Comune di Codogno condizioni di accesso agevolate per le prestazioni di screening e medicina dello sport.
5. Il Concessionario è tenuto a garantire l'utilizzo della struttura per le attività motorie e i progetti didattici dei plessi scolastici del territorio di Codogno, secondo un calendario da

concordarsi annualmente tra le Direzioni Didattiche, il Concessionario e l'Amministrazione Comunale.

Tale utilizzo avverrà a condizioni economiche agevolate, mediante applicazione delle tariffe previste dalla Provincia di Lodi per impianti sportivi analoghi, ovvero, in assenza di specifici parametri, di tariffe coerenti con i valori medi di mercato per strutture equivalenti.

Resta inteso che eventuali ulteriori agevolazioni potranno essere oggetto di specifici accordi tra le parti, anche in funzione della rilevanza sociale dei progetti promossi.

Tale utilizzo sarà subordinato:

- a. alla compatibilità con la programmazione agonistica della prima squadra e delle categorie giovanili;
- b. al rispetto delle norme di utilizzo del fondo di gioco (obbligo di calzature idonee e divieto di attrezzature non conformi);
- c. alle oggettive esigenze di manutenzione dell'impianto.

## **ARTICOLO 10**

### **UTILIZZO DELL'IMPIANTO DA PARTE DEL COMUNE E RAPPORTI DI SCAMBIO**

1. Il Concessionario si impegna a consentire al Comune l'utilizzo delle aree attigue alla struttura dei servizi generali, ristorante, mini-alloggi, Palacampus (senza l'obbligo da parte del concessionario di sgombero di tribune ed attrezzature), direzione e aree esterne per le esigenze proprie della Fiera agricola autunnale. Nell'ipotesi di utilizzo del Palacampus il Comune si impegna a proteggere adeguatamente il campo da gioco onde evitare danneggiamenti alla pavimentazione. Il Concessionario si impegna inoltre a consentire l'utilizzo del ristorante a prezzi da concordare per le giornate delle manifestazioni stesse

per gli operatori autorizzati dall'Amministrazione comunale; il Comune si assume l'onere della responsabilità per eventuali danni arrecati al patrimonio esistente.

L'impianto dovrà essere reso effettivamente disponibile almeno 8 (otto) giorni precedenti l'inizio delle manifestazioni e per tutta la durata della Fiera autunnale; lo stesso verrà restituito al Concessionario entro 5 (cinque) giorni successivi alla chiusura della Fiera stessa.

2. Alla riconsegna, l'impianto dovrà essere libero da rifiuti, materiali, attrezzature e qualsiasi altro ingombro, nonché restituito in condizioni di piena funzionalità e sicurezza, fatto salvo il normale deterioramento d'uso. Eventuali danni agli immobili, agli impianti o alle attrezzature, non riconducibili al normale utilizzo, saranno integralmente a carico dell'Amministrazione Comunale, che provvederà al relativo ripristino ovvero al rimborso dei costi sostenuti dal Concessionario, previa idonea documentazione.

È facoltà del Concessionario redigere, in contraddittorio con l'Amministrazione Comunale, un verbale di consegna e restituzione dell'impianto, al fine di rilevare lo stato dei luoghi e l'eventuale insorgenza di danni.

3. Il Concessionario si impegna, altresì, a consentire al Comune l'utilizzo dell'impianto per un massimo di n. 5 (cinque) manifestazioni annuali di natura culturale, ricreativa e/o di spettacolo, ciascuna di durata non superiore ad un giorno, organizzate direttamente dal Comune o sotto il suo controllo. In tali occasioni, il Comune si assume l'onere della responsabilità per eventuali danni arrecati al patrimonio esistente. Anche in questo caso senza l'obbligo da parte del concessionario di sgombero di tribune ed attrezzature.
4. L'utilizzo dell'impianto per le manifestazioni di cui al comma precedente dovrà essere sempre compatibile con il calendario del campionato ufficiale a cui partecipa la prima squadra del Concessionario.

5. Oltre a quanto previsto nei commi precedenti, resta fermo l'obbligo per il Concessionario di garantire l'utilizzo della struttura per le attività dei plessi scolastici del territorio, secondo le modalità e i criteri di compatibilità già stabiliti all'articolo 9 punto 5 della presente convenzione.

## **ARTICOLO 11**

### **MANUTENZIONI**

1. Gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria dell'intero impianto sportivo sono a totale ed esclusivo carico del Concessionario per l'intera durata della concessione. Il Concessionario assume altresì su di sé l'obbligo della manutenzione straordinaria come specificato al successivo comma 8.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra gli obblighi del Concessionario:
  - a. la manutenzione ordinaria e periodica, le riparazioni, le sostituzioni di parti deteriorate e la verifica di legge di tutti gli impianti (elettrico, fotovoltaico, termico, idraulico, antincendio, trattamento aria e acqua);
  - b. gli interventi di manutenzione straordinaria, inclusi quelli sulle strutture portanti, sulle coperture, sulle pavimentazioni di qualsiasi tipologia, sugli infissi e sulle componenti impiantistiche fondamentali, che si rendessero necessari durante il periodo della concessione, nei termini previsti dal successivo comma 8;
  - c. l'adeguamento degli impianti e delle strutture alle nuove normative (tecniche, di sicurezza, sanitarie o ambientali) che dovessero entrare in vigore successivamente alla firma della presente convenzione, nei termini di cui al successivo comma 8.
3. Il Concessionario è responsabile della tenuta e del costante aggiornamento dei libretti di impianto e di tutta la documentazione tecnica prevista dalla legge, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta dell'Amministrazione Comunale.

4. Qualora il Concessionario ometta di eseguire gli interventi necessari a garantire la sicurezza e la conservazione del bene, il Comune, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, potrà procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori in danno del Concessionario, recuperando le somme spese maggiorate delle spese amministrative, ferma restando l'applicazione delle penali previste o la risoluzione della concessione.
5. Ogni intervento che comporti modifiche strutturali o funzionali all'impianto dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dal Comune, secondo quanto già stabilito all' articolo 8 della presente convenzione.
6. Al termine della concessione, tutti gli immobili e gli impianti dovranno essere riconsegnati al Comune in stato di piena efficienza operativa e manutentiva, senza che il Concessionario possa vantare alcun diritto a indennizzi, rimborsi o compensi per le spese sostenute, qualunque sia l'entità delle stesse.
7. Il Concessionario dichiara espressamente che l'assunzione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al presente articolo rappresenta un elemento essenziale dell'offerta e della causa del contratto. Pertanto, l'eventuale assenza di tali voci nel Piano Economico Finanziario approvato non potrà mai essere invocata quale motivo di inadempimento, né come base per richieste di revisione della convenzione o di contributi pubblici.
8. Le spese di manutenzione straordinaria, prevedibili e imprevedibili, restano a carico totale ed esclusivo del Concessionario per l'intera durata della concessione, con le seguenti distinzioni:
  - a. *Interventi su opere oggetto di interventi di riqualificazione:* le spese relative alle strutture e agli impianti oggetto del progetto di riqualificazione (articolo 3) rimangono interamente e illimitatamente a carico del Concessionario.

- b. *Interventi su restanti strutture*: Le spese relative a tutte le altre strutture e impianti non facenti parte del progetto di riqualificazione sono a carico del Concessionario sino alla concorrenza di un importo massimo complessivo di Euro 50.000,00 (cinquantamila) per l'intera durata della concessione (~~xx maggio 2026~~ -~~xx~~ ~~xx 2046~~).

Il Concessionario ha l'obbligo di informare preventivamente l'Amministrazione Comunale e di produrre, al termine dei lavori, la documentazione fiscale e tecnica attestante l'entità delle spese sostenute. In mancanza di tali adempimenti le spese non potranno essere computate nel computo del limite complessivo di € 50.000,00.

Al raggiungimento di tale soglia, le spese di manutenzione straordinaria saranno interamente a carico del Comune e dovranno essere richieste dal Concessionario con un preavviso minimo di tre (3) mesi. In caso di interventi urgenti e indifferibili, necessari a garantire la sicurezza o la continuità del servizio, il Concessionario è tenuto a informare immediatamente il Comune e ad intervenire tempestivamente. Il diritto al riconoscimento delle spese da parte del Comune (solo se la soglia di € 50.000,00 è stata superata) è garantito a condizione che l'urgenza sia comprovata e che le spese siano state debitamente documentate e autorizzate dall'Ente.

## **ARTICOLO 12**

### **REGIME DEI BENI E CHIUSURA DEI RAPPORTI PREGRESSI**

1. Il Concessionario prende in consegna l'impianto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, accettando come definitivi e non contestabili la consistenza e lo stato di conservazione degli immobili, delle pertinenze, delle attrezzature e degli arredi esistenti alla data di sottoscrizione della presente convenzione.

2. Tutti i beni mobili, le attrezzature sportive e gli arredi (inclusi quelli relativi alla zona ristorazione e ai mini alloggi) presenti nel complesso alla data del verbale di consegna di cui all'articolo 8, si intendono stabilmente affidati al Concessionario per l'esercizio della concessione. Indipendentemente dalla loro originaria provenienza o titolarità d'acquisto, tali beni sono considerati pertinenze funzionali dell'impianto e resteranno di proprietà del Comune al termine della concessione, salvo quelli che risulteranno tecnicamente obsoleti o distrutti per normale deperimento d'uso. Sono esclusi dalla presente disposizione i macchinari e le attrezzature sanitarie specifiche destinate all'esercizio della medicina sportiva.
3. Il Concessionario ha l'obbligo di provvedere a proprie spese alla sostituzione o all'integrazione di arredi e attrezzature che dovessero rendersi necessari per la corretta gestione del servizio. Tutti i nuovi acquisti e le dotazioni apportate dal Concessionario durante i 20 anni di gestione, essendo strumentali all'esercizio di un pubblico servizio e realizzati in sostituzione di beni preesistenti o a completamento del progetto di gestione, saranno acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale al termine del rapporto, senza che il Concessionario possa vantare diritti di rimborso o indennità. Resta inteso che le dotazioni elettromedicali e sanitarie rimarranno di proprietà del Concessionario o dei soggetti terzi utilizzatori.
4. Con la firma della presente convenzione, le parti dichiarano di considerare interamente regolata e superata ogni pendenza, obbligazione o pretesa relativa a precedenti rapporti contrattuali, atti d'obbligo o convenzioni scadute, anche con riferimento a investimenti o interventi edilizi non realizzati o parzialmente realizzati. Il Concessionario rinuncia espressamente a qualsiasi richiesta di compenso, indennizzo o rimborso per migliorie o addizioni effettuate in passato. Resta espressamente escluso dalla presente clausola di

chiusura il debito maturato dal Concessionario nei confronti del Comune per l'occupazione dell'impianto antecedente alla data di decorrenza della presente concessione. Tali somme rimangono integralmente dovute e il Concessionario si impegna alla loro estinzione mediante piano di rientro formale, che dovrà essere presentato e approvato dall'Amministrazione Comunale quale condizione essenziale e propedeutica alla stipula della presente convenzione. La mancata osservanza del piano di rientro approvato costituirà causa di decadenza immediata della concessione ai sensi del successivo articolo 16.

5. Il Concessionario è responsabile della custodia e della conservazione di tutti i beni affidati. Dovrà mantenere costantemente aggiornato l'inventario dei beni mobili, che potrà in ogni momento essere verificato in contraddittorio con i tecnici comunali e, necessariamente, al termine della concessione.
6. Il Concessionario assicura, a propria cura e responsabilità, un idoneo servizio di accoglienza, informazione e prenotazione degli spazi e dei servizi, garantendo la massima trasparenza verso l'utenza e l'Amministrazione.

### **ARTICOLO 13**

#### **RISTORAZIONE, FORESTERIA, MEDICINA SPORTIVA E MERCHANDISING**

1. Il Concessionario potrà gestire in proprio o tramite terzi un servizio di ristorazione interno all'impianto nel rispetto della normativa vigente in materia. In caso di affidamento a terzi, il Concessionario rimane comunque l'unico responsabile nei confronti del Comune per l'osservanza di tutte le clausole della presente convenzione.
2. I servizi di ristorazione, la foresteria e la medicina sportiva e preventiva sono considerati attività accessorie, strettamente connesse e funzionali alle finalità del Campus. Tali servizi non hanno valenza commerciale autonoma e sono rivolti prioritariamente ai tesserati, agli

atleti e ai partecipanti alle attività dell'impianto, con l'obiettivo di garantire la sostenibilità del progetto sociale.

3. È facoltà del Concessionario installare distributori automatici di cibi o bevande ed effettuare attività di merchandising di materiale tecnico e didattico necessario allo svolgimento delle attività praticate nell'impianto sportivo, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni e nel pieno rispetto delle normative di riferimento.
4. Le autorizzazioni amministrative, sanitarie e di pubblica sicurezza necessarie per tutte le suddette attività sono a totale onere e responsabilità del Concessionario (o dei suoi aventi causa) e sono operanti limitatamente al periodo di contratto, essendo strettamente vincolate e strumentali all'impianto sportivo affidato in gestione. La cessazione della presente convenzione comporta l'automatica decadenza di ogni autorizzazione collegata alla gestione dell'impianto.

#### **ARTICOLO 14** **PUBBLICITA'**

1. Il Concessionario ha facoltà di effettuare pubblicità direttamente con striscioni e altri mezzi simili, compresi mezzi vocali, nell'impianto in concessione, nonché di vendere spazi pubblicitari, in modo compatibile con il corretto uso delle strutture e previo pagamento del Canone Unico Patrimoniale (o dei tributi pro tempore vigenti) in base alla normativa vigente in materia.
2. Altri mezzi di pubblicità non previsti dal comma precedente potranno essere installati solo previa espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Resta inteso che i proventi derivanti dalla vendita degli spazi pubblicitari spettano interamente al Concessionario come integrazione dei ricavi di gestione.

#### **ARTICOLO 15** **VIGILANZA - CONTROLLI – PENALI**

1. In ordine al rigoroso rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere, senza limiti e obbligo di preavviso, direttamente o a mezzo di propri delegati, a ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna.
2. Il Concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo in ogni momento il libero accesso alle strutture e disponendo che il personale preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che venisse richiesta.
3. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione della presente Convenzione, ovvero violazione di norme e regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine di 10 (dieci) giorni (salvo i casi di urgenza indifferibile legati alla sicurezza) per presentare eventuali controdeduzioni o per il ripristino delle condizioni contrattuali.
4. Qualora il Concessionario non provvedesse a fornire le necessarie controdeduzioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutata la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal Concessionario, potrà irrogare – con atto motivato – una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.
5. Le penalità per le infrazioni agli obblighi previsti dalla presente Convenzione sono irrogate in misura fissa pari ad € 2.500,00 (€ duemilacinquecento), fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. In caso di recidiva nell'arco di novanta giorni, la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio.

7. Al Concessionario sarà applicata una penalità fissa di € 5.000,00 per interruzione, anche parziale, del servizio, per qualsivoglia motivo determinatasi, esclusa la forza maggiore. In tale caso è fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. In caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 16.
9. Il termine di pagamento della penalità da parte del Concessionario sarà indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l'ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionale con l'obbligo per il Concessionario di reintegrarlo entro i successivi 15 (quindici) giorni.

**ARTICOLO 16**  
DECADENZA E RISOLUZIONE

1. Il Comune ha il diritto di dichiarare la decadenza della concessione, con conseguente risoluzione di diritto della presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta, nei seguenti casi di grave inadempimento:
  - a. Perdita dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa da parte del Concessionario;
  - b. Scioglimento, liquidazione, fallimento o sottoposizione a procedure concorsuali di "U.C.C. S.R.L. Società Sportiva Dilettantistica";
  - c. Violazione degli obblighi assunti con la convenzione, ovvero utilizzo delle strutture in modo difforme da quanto in essa previsto, nonché in tutti gli altri provvedimenti e/o atti esecutivi a essa in qualsiasi modo riconducibili;
  - d. Mancata attivazione o mancato rinnovo delle polizze assicurative e delle cauzioni previste dalla presente convenzione;

- e. Grave e reiterata incuria nella manutenzione dell'impianto tale da pregiudicarne la sicurezza o la conservazione del patrimonio immobiliare;
  - f. Mancata osservanza dei piani di rientro per i debiti pregressi di cui all'articolo 12 comma 4, decorsi 30 giorni dalla diffida ad adempiere.
2. Nei casi di decadenza per colpa del Concessionario elencati al comma 1, tutte le opere, le migliorie e le addizioni realizzate rimarranno acquisite al patrimonio comunale, senza che il Concessionario possa pretendere indennizzi, rimborsi o compensi di alcun genere, neppure per la quota di investimenti non ancora ammortizzata.
  3. Qualora l'Amministrazione Comunale dovesse disporre la revoca della concessione per motivate ragioni di pubblico interesse, non imputabili a colpa o inadempimento del Concessionario (ai sensi dell'art. 21-quinquies L. 241/90):
    - a. Il Comune riconoscerà al Concessionario un indennizzo parametrato esclusivamente al valore delle opere di riqualificazione autorizzate e documentate, limitatamente alla quota capitale non ancora ammortizzata al momento della revoca;
    - b. Tale indennizzo sarà calcolato sulla base del piano di ammortamento allegato al PEF approvato e non potrà in ogni caso includere il mancato guadagno, la perdita di avviamento o altri costi indiretti.
  4. Il silenzio o l'acquiescenza del Concedente per eventuali inadempienze, anche protratte nel tempo, non costituisce rinuncia ai diritti del Comune né potrà essere invocata dal Concessionario come tolleranza di fatto.
  5. La risoluzione o decadenza del presente atto comporta la caducazione automatica di tutti i rapporti giuridici che il Concessionario avesse in essere con terzi (gestori ristorazione, medici, ecc.). Tali soggetti non potranno vantare alcuna pretesa o diritto di subentro nei confronti del Comune di Codogno.

## **ARTICOLO 17**

### **CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

1. Tutte le vertenze che dovessero insorgere tra il Concessionario e l'Amministrazione Comunale in sede di interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione, e che non siano risolvibili in via bonaria, sono devolute alla cognizione esclusiva dell'Autorità Giudiziaria territorialmente competente per il Comune di Codogno (Foro di Lodi).

## **ARTICOLO 18**

### **TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. Le Parti dichiarano di essere informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la sottoscrizione e l'esecuzione della presente Convenzione siano trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

## **ARTICOLO 19**

### **SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE**

1. La presente Convenzione è redatta in forma di scrittura privata ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi della normativa vigente.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e alla eventuale registrazione del presente atto, comprese le imposte di registro, i bolli e ogni altro onere tributario o sanzionatorio, sono a totale ed esclusivo carico del Concessionario.

3. Le parti danno atto che il presente affidamento è avvenuto mediante procedura esperita sulla piattaforma di e-procurement **XXXXX**, nel rispetto della normativa sulla digitalizzazione degli appalti pubblici di cui al Libro I, Parte II, del D.Lgs. 36/2023."

Letto confermato e sottoscritto.

Codogno, li **XXXX** 2026.

Per il Comune di Codogno


Il Responsabile pro tempore del Settore Tecnico

**XXXXXXXXX**

Per il Concessionario

Il Presidente

Giovanni Francesco Curioni



1

MAGAZZINI  
SALA PESI

CUCINA

RISTORANTE

2

FORESTERIA  
MINI ALLOGGI  
ATLETI

4

P. S. - CANTINA  
P. R. - APPARTAMENTO  
E UFFICIO  
P. 1 - UFFICI

3

PALACAMPUS

P. T. - Spogliatoi  
P. 1 - 4 appartamenti

VIA PAPA GIOVANNI XXIII

QUARTIERE FIERISTICO